




Conto Insieme



Bipiemme Vita

Il presente modello è stato redatto nel mese di agosto 2002

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

1.1 DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA ED INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999)

L'indirizzo della sede legale è: **Galleria De Cristoforis 1 - 20122 Milano.**

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il contratto qui descritto è denominato:

- **Assicurazione a vita intera a premi ricorrenti (tariffa 11PR).**

2.1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Alla morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca e per qualsiasi motivo essa avvenga, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati il capitale assicurato a tale data rivalutato in base a quanto disposto dall'articolo 7 delle Condizioni Contrattuali allegate alla presente Nota Informativa.

2.2 - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella della morte dell'Assicurato.

2.3 - IL PREMIO LORDO

L'assicurazione richiede la corresponsione di premi periodici di importo costante. Detti premi, definibili come premi lordi, sono pagabili con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile in funzione delle esigenze e della scelta effettuata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

Nel corso della durata contrattuale è facoltà del Contraente:

- (a) variare la cadenza del pagamento dei premi periodici con il vincolo che tale cadenza sia compresa fra quelle indicate nel precedente paragrafo;
- (b) variare l'ammontare dei premi con il vincolo che il loro importo non sia inferiore a € 25,00 ciascuno;
- (c) sospendere il pagamento dei premi;
- (d) riprendere il pagamento dei premi ad una qualsiasi ricorrenza successiva a quella di sospensione;
- (e) effettuare in qualsiasi momento versamenti aggiuntivi ciascuno dei quali di importo minimo pari a € 25,00.

Per esercitare quanto previsto ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d) il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni.

2.3.1 - IL PREMIO INVESTITO

Il premio effettivamente investito che determina il capitale assicurato si calcola riducendo dei caricamenti il premio lordo corrisposto. I caricamenti sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto.

Per la tariffa 11PR i caricamenti sono pari al 4% del premio lordo versato.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio investito:

Premio lordo	Premio investito
€ 25,00	€ 24,00

2.4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a R. L. o sue controllate e partecipate.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui fino alla scadenza prestabilita del contratto. In questa ipotesi previa comunicazione scritta che indichi le nuove coordinate bancarie, la Società provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.

2.5 - MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

Le forme assicurative qui descritte sono collegate ad una specifica gestione patrimoniale (gestione separata), denominata "Gestione Speciale BPM Sicurgest", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali. Il risultato della gestione è certificato annualmente da una Società di Revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 che ne attesta la correttezza della gestione i risultati conseguiti.

I premi versati dal Contraente, al netto dei caricamenti (premi investiti), confluiscono nella gestione separata e vengono investiti dalla Società in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

L'80% del rendimento finanziario realizzato dalla "Gestione Speciale BPM Sicurgest" (misura di rivalutazione) viene attribuito al contratto annualmente a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di incremento del capitale assicurato, secondo le modalità di rivalutazione stabilite nell'art. 7 delle Condizioni Contrattuali. La misura di rivalutazione che viene annualmente attribuita a ciascun contratto non può comunque risultare inferiore al 2% del capitale assicurato.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo personalizzato, consegnato al Contraente insieme alla presente Nota Informativa, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in euro correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

2.6 - MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO (RISCATTO)

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione totale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Direzione Generale della Società il cui indirizzo è riportato nella precedente sezione 1.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta secondo quanto previsto all'articolo 7 delle Condizioni Contrattuali.

La liquidazione totale per riscatto estingue il contratto definitivamente.

Decorso un anno dalla conclusione del contratto è consentito anche il riscatto parziale delle prestazioni assicurate.

Il riscatto parziale, che comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo riscattato, può essere esercitato a condizione che:

- a) il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a € 25,00;
- b) che venga effettuato esclusivamente per apporti interi rivalutati. Per "apporto intero rivalutato" si intende ciascun premio investito rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto in base a quanto previsto all'articolo 7 delle Condizioni Contrattuali.

Il riscatto parziale non dà diritto all'esercizio delle opzioni previste al seguente punto 2.7.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione indicata all'articolo delle Condizioni Contrattuali "Pagamento delle prestazioni da parte della Società". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Questa tipologia di assicurazioni non prevede il valore di riduzione.

Nel progetto esemplificativo personalizzato consegnato al Contraente è riportato il valore di riscatto determinato con riferimento alle ipotesi ivi considerate, va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando la durata contrattuale.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società.

2.7 - OPZIONI DEL CONTRATTO

Il Contraente che, prima del decesso dell'Assicurato, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l'importo in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.

2.8 - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone dell'esistenza i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza.

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

2.9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO E DI REVOC A DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto. Tale richiesta deve essere indirizzata al seguente recapito:

Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a € 5,00 (cinque).

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

2.10 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE E ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Deducibilità fiscale e detraibilità dei premi

Il presente contratto **non consente** né la deducibilità né la detraibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. In caso di riscatto del contratto prima della morte dell'Assicurato la plusvalenza realizzata sarà tassata al 12,5%. Il capitale liquidato in caso di morte sarà invece esente da qualsiasi imposta.

Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

2.11 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

2.12 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto si applica la Legge italiana.

2.13 - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

2.14 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore.

2.15 - MORTE DEL CONTRAENTE

Alla morte del Contraente, nel caso in cui Contraente ed Assicurato non siano la medesima persona, la contraenza della polizza verrà attribuita all'Assicurato. Il Contraente subentrante potrà riscattare o recedere dal contratto nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 8 delle Condizioni Contrattuali

3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

3.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.

3.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nei precedenti punti 2 dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società fornirà per iscritto al Contraente tutte le specifiche del caso.

3.3 - INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato.

3.4 - INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE DI RISCATTO

A seguito di richiesta scritta del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto con lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

TERMINOLOGIA

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice, ossia Bipiemme Vita S.p.A.

TARIFFA: è il codice che identifica ciascuna forma assicurativa.

CONDIZIONI CONTRATTUALI: documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto

ASSICURATO: persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

DECORRENZA: data di inizio della copertura assicurativa

PREMIO LORDO: importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto

PREMIO INVESTITO: premio lordo al netto dei caricamenti

CAPITALE ASSICURATO: è la somma garantita dalla Società al Beneficiario, pagabile al verificarsi degli eventi previsti dal contratto

RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto

GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST: è l'insieme delle attività che la Società gestisce a copertura degli obblighi assunti con contratti di tipo rivalutabile, separatamente dalle altre attività patrimoniali

TARIFFA 11PR - ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI RICORRENTI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

SEZIONE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 *Obblighi della Società.*

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. di seguito definita anche come Società, risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Art. 2 *Prestazioni del Contratto*

Alla morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga, la Società corrisponderà immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato, rivalutato fino alla data del decesso come previsto al seguente articolo 7.

Art. 3 *Rischio morte*

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato.

Art. 4 *Premio*

L'assicurazione richiede la corresponsione di premi periodici di importo costante. I versamenti potranno avere cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile in funzione della scelta effettuata dal Contraente alla sottoscrizione del contratto.

Nel corso della durata contrattuale è facoltà del Contraente variare la cadenza del pagamento dei premi ed il loro importo con il vincolo che la cadenza dei versamenti sia compresa fra quelle indicate nel precedente paragrafo e il loro ammontare non sia inferiore al minimo di seguito stabilito.

Il Contraente può inoltre sospendere il pagamento dei premi in qualsiasi momento e riprenderlo ad una qualsiasi ricorrenza successiva a quella di sospensione.

Per esercitare tali facoltà il Contraente deve inviare richiesta scritta alla Società con un preavviso di almeno 90 giorni.

È facoltà del Contraente, in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale, versare premi aggiuntivi.

Indipendentemente dalla cadenza di pagamento prescelta, l'importo minimo di ogni premio periodico o aggiuntivo è pari a € 25,00 (venticinque).

SEZIONE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 5 *Conclusioni del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata*

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dalle parti e sia stato corrisposto il relativo premio.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella della morte dell'Assicurato. La durata contrattuale quindi coincide con il periodo di permanenza in vita dell'Assicurato.

Art. 6 *Diritto di recesso del Contraente*

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del contratto. Tale richiesta deve essere indirizzata al seguente recapito:

Bipiemme Vita S.p.A. - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 - Milano.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio da questi corrisposto al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a € 5,00 (cinque).

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

SEZIONE III- REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti denominata Gestione Speciale BPM Sicurgest disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "Gestione Speciale BPM Sicurgest", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per un'aliquota di retrocessione non inferiore all'**80%** del rendimento realizzato dalla Gestione Speciale stessa.

La misura annua di rivalutazione non può comunque risultare inferiore al **2%** del capitale assicurato.

B) Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno in occasione dell'anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Società.

Al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di calcolo della rivalutazione, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto A).

All'ammontare così ottenuto si sommano i capitali acquisiti con i premi versati tra la precedente ricorrenza anniversaria e la data di calcolo della rivalutazione, ciascuno dei quali rivalutato, con la modalità già descritta, limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione stessa.

Con il termine "*capitali acquisiti*" si intendono i premi lordi corrisposti al netto dei caricamenti.

I caricamenti sono pari al 4% (quattro per cento) di ciascun premio lordo versato.

L'aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso dell'Assicurato o del riscatto totale.

Art. 8 Riscatto

Esercitando il diritto di riscatto il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate inviando una richiesta scritta alla Direzione Generale della Società.

In questa ipotesi il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della relativa richiesta secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

Una volta effettuata la liquidazione totale per riscatto il contratto si estingue definitivamente.

Decorso un anno dalla conclusione del contratto è consentito anche il riscatto parziale del capitale assicurato con i limiti di seguito esposti.

Il riscatto parziale, che comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo riscattato, può essere esercitato a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a € 25,00.

Il riscatto parziale può essere effettuato esclusivamente per apporti interi rivalutati. Con il termine "*apporto intero rivalutato*" si intende ciascun premio corrisposto, al netto dei caricamenti e rivalutato sino alla data di richiesta di riscatto in base a quanto previsto al precedente articolo 7.

Il riscatto parziale non dà diritto all'esercizio delle opzioni previste all'articolo seguente.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta di riscatto e previo il ricevimento della documentazione indicata nel seguente art. 13. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 9 Opzioni del contratto

Il Contraente che, prima del decesso dell'Assicurato, chieda la liquidazione *integrale* del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l'importo in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.

Art. 10 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 11 Morte del Contraente

Alla morte del Contraente, nel caso in cui Contraente ed Assicurato non siano la medesima persona, la contraenza del contratto verrà attribuita all'Assicurato. Si intende sin da ora che il Contraente subentrante potrà recedere o riscattare il contratto nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 6 e 8 delle presenti Condizioni Contrattuali

SEZIONE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 12 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Art. 13 Pagamento delle prestazioni da parte della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto ovvero debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- ✓ certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento, nonché gli estremi anagrafici degli aventi diritto in qualità di Beneficiari. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ decreto del giudice tutelare che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso i soggetti da questa abilitati.

Si rammenta che a norma dell'articolo 2952 del Codice Civile, tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

SEZIONE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 14 Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE BPM SICURGEST

Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "BPM Sicurgest".

Art. 2 - Nella gestione speciale BPM Sicurgest, in seguito anche "Gestione", confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 3 - La gestione BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- ✓ la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- ✓ il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- ✓ l'adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

Art. 4 - Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell'esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d'acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d'acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

Art. 5 - Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all'articolo precedente, l'esercizio decorre dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Art. 6 - La Società si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita s.p.a. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita s.p.a. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita s.p.a., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita s.p.a. stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati - per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita s.p.a., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita s.p.a. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.



La Compagnia di Assicurazione di  **Banca Popolare di Milano**

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis,1 - 20122 Milano
Telefoni 027700.2471 - 2405 - 5907 Fax 027700.5903

Società per Azioni

Capitale Sociale € 24.000.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688

Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

